

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La VI Commissione,

premesso che:

il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l'articolo 17, comma 2 ha modificato le agevolazioni fiscali per i prodotti petroliferi destinati all'agricoltura;

l'aliquota agevolata degli olii da gas a gasolio per uso agricolo di cui al punto 6 della tabella A allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come sostituito dall'articolo 2-*undecies*, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, è stata, pertanto, aumentata dal 13 al 30 per cento dell'aliquota normale;

il prezzo del gasolio per uso agricolo è conseguentemente aumentato di quasi il 35 per cento;

detto onere incide pesantemente sulle aziende agricole che devono confrontarsi, principalmente, con i costi nettamente inferiori dei concorrenti europei;

per il settore orto-floro-vivaistico specializzato in colture protette il riscaldamento rappresenta circa il 30-40 per cento dei costi di produzione, mentre il prezzo dei carburanti agricoli per i concorrenti comunitari del settore risulta notevolmente più basso;

impegna il Governo:

ad assumere le iniziative necessarie affinché sia modificato l'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 41 del 1995 convertito dalla legge n. 85 del 1995, ripristinando l'originaria aliquota agevolata per il gasolio agricolo, pari al 13 per cento dell'aliquota normale;

a prevedere, in ogni caso, per il settore orto-floro-vivaistico una aliquota del gasolio non superiore a quella praticata negli altri paesi europei.

(7-00058) « Paroli, de Ghislanzoni Cardoli, Rebuffa, Nan ».